

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, LI CAUSI, FALETRA, GATTO VINCENZO, DE PASQUALE,
FAILLA, SPECIALE, GAUDIOSO, MOGLIACCI, DI BENEDETTO, BUFARDECI,
GRASSO NICOLOSI ANNA, RUSSO SALVATORE, PINO, PEZZINO**

Presentata il 27 giugno 1961

**Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per l'elezioni politiche
a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede facilitazioni di viaggio in favore degli elettori della Camera dei Deputati. E precisamente, all'articolo 116 è prevista la riduzione del 70 per cento sul costo del biglietto delle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti; mentre l'articolo 117 si occupa degli emigrati per motivi di lavoro disponendo che a loro sia concesso il trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Inoltre, con legge 8 giugno 1961, n. 453, il Parlamento ha esteso le suddette facilitazioni agli elettori del Consiglio regionale della Sardegna in considerazione dell'importanza politica di una consultazione elettorale riguardante un'assemblea che ha po-

testà legislativa primaria e perciò l'interesse di tutti gli elettori a parteciparvi, ed il dovere dello Stato democratico di creare le condizioni oggettive, materiali che rendano possibile l'esercizio del diritto di voto.

In occasione della discussione di questa legge, nella seduta della Commissione Trasporti della Camera, in sede deliberante, del 24 maggio 1961, è stato presentato dagli onorevoli Polano, Bogoni, Frunzio, Colasanto ed altri, ed approvato, un ordine del giorno con il quale si chiede l'estensione delle facilitazioni di viaggio agli elettori per tutte le altre elezioni delle regioni autonome a statuto speciale.

La nostra proposta di legge, mira, quindi, ad estendere agli elettori dell'Assemblea regionale siciliana le facilitazioni di viaggio di cui godono gli elettori del Parlamento nazionale e del Consiglio regionale sardo, adempiendo al voto unanimemente espresso dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese agli elettori dell'Assemblea regionale siciliana.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 a carico del capitolo n. 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.